



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GENOVIVA	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2048/2016
depositato il 04/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062016000289594001-002 IRPEF-ALTRO 2006

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062016000289594001-002 IVA-ALTRO 20
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062016000289594001-002 IRPEF-ALTRO 2006

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062016000289594001-002 IVA-ALTRO 20
contro:

AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2048/2016

UDIENZA DEL

20/03/2017 ore 09:00

N°

876

PRONUNCIATA IL:

20-3-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-3-17

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.11.2016 presso questa CTP e notificato ad Equitalia Sud spa ed all'AGE di Taranto, [redacted] e [redacted] insorgevano avverso altrettante cartelle di pagamento emesse nei loro confronti quali eredi di [redacted] con cui si intimava a ciascuno di essi ed in solido il pagamento della somma complessiva di E 412.769,82 a titolo di IRPEF dovuta dal de cuius per l'anno 2006 .

Nel ricorso si eccepiva che, essendo intervenuta in data 2.12.2013 formale rinuncia all'eredità, questa CTP con decisione del 28.9.2015 aveva dichiarato estinto il giudizio n. 2924/2011, originato dal ricorso con cui [redacted] aveva impugnato l'accertamenti per IRPEF relativo all'anno 2006; nonostante ciò, l'AGE, incurante dell'avvenuta rinuncia all'eredità, aveva emesso a loro carico il ruolo, sfociato nelle cartelle di pagamento qui impugnature .

Con controdeduzioni del 16.11.2016, l'AGE chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che, nonostante l'intervenuta rinuncia all'eredità ed in pendenza del termine decennale per l'eventuale accettazione dell'eredità da parte degli altri chiamati, i ricorrenti rimanevano assoggettati al pagamento dell'imposta evasa dal de cuius .

Con ordinanza del 23.1.2017 veniva concessa la sospensiva dell'atto impugnato e quindi la causa veniva decisa all'odierna pubblica udienza .

Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto .

L'intervenuta e pacifica rinuncia all'eredità del defunto [redacted] da parte di entrambi i ricorrenti ha come effetto la definitiva perdita della qualità di eredi, con conseguente rinuncia all'eventuale attivo ereditario e liberazione dai debiti del de cuius, compresi quelli di natura fiscale .

La possibilità che intervenga nel decennio accettazione dell'eredità da parte di altri chiamati non legittima certo l'AGE ad agire nei confronti dei ricorrenti, che ormai si sono definitivamente chiamati fuori da ogni pendenza, attiva e passiva, relativa al loro ascendente .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione come richiesto, mentre non sussistono i presupposti di legge per l'invocata condanna ex art 96 cpc , avendo l'AGE agito non in modo temerario, ma in base ad una tesi giuridica infondata, ma non del tutto peregrina .

P. T. M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso menzionato in epigrafe e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento impugnature, condannando in solido gli Enti esattore ed impositore al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in E 1.500,00 per esborsi ed E 6.000,00 per competenze, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore dott Vito Montanaro, anticipatario .

Così deciso in Taranto, 20 marzo 2017

Il Giudice estensore